

Faenza, 27 dicembre 2005

**EE.SS.
CAPOSERVIZIO COMMERCIO E LICENZE
ADDETTI SUAP**

Oggetto: direttiva organizzativa Suap n. 11 – La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis, legge 241/1990): raccordo tra procedimento unico ed endoprocedimenti

Nella nuova legge 241/1990 viene introdotto un nuovo articolo, il 10 bis, che disciplina la "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza". Esso opera nei procedimenti ad istanza di parte, nei quali l'autorità competente deve comunicare a coloro che hanno formulato la domanda i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa, prima dell'adozione del provvedimento negativo. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, anche corredate da documenti. La comunicazione interrompe i termini per la conclusione del procedimento. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Si pone il problema di come applicare tale disposizione al procedimento unico di cui al DPR 447/1998, distinguendo il procedimento "semplificato", di cui all'art. 4, il procedimento comportante variazione degli strumenti urbanistici, di cui all'art. 5, e il procedimento con autocertificazione, di cui all'art. 6.

Il **procedimento semplificato**, di cui all'art. 4, può concludersi in due modi.

- a) Nel caso in cui una, o più, PA chiamata a rilasciare il parere si esprima negativamente, il DPR 447/1990 stabilisce che lo Suap deve comunicare al richiedente la pronuncia negativa entro 3 giorni e il procedimento si intende concluso (negativamente). Tuttavia il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può chiedere alla struttura di convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa". In questo caso è necessaria l'applicazione dell'art. 10 bis della legge 241/1990. Si ritiene che, al riguardo, debba essere data una interpretazione che, armonizzandosi con le norme del DPR 447/98 e s.m.i., non comporti un aggravio del procedimento, ma porti, invece nella direzione della semplificazione amministrativa. Infatti in tal modo la pratica non viene "conclusa negativamente", ma viene "sospesa", in attesa delle osservazioni dell'imprenditore che aveva presentato la domanda. Nel tempo a disposizione, l'obiettivo di semplificazione ci consente di suggerire all'imprenditore la possibilità di richiedere l'attivazione della conferenza di servizi, senza dover concludere il procedimento e avviarne un altro, per esaminare congiuntamente le condizioni per il superamento della pronuncia negativa. Si potranno presentare tre fattispecie:
- l'imprenditore non presenta osservazioni nel termine di 10 giorni (termine da non considerarsi perentorio, fino a quando non sarà emesso il provvedimento di diniego), e non formula richiesta di conferenza di servizi

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO (certificato ISO 9001:2000)
Piazza Rampi, 7 - 48018 Faenza (Ra) - www.racine.ra.it/faenza/economia

entro 20 giorni (termine da non considerarsi perentorio, fino a quando non sarà emesso il provvedimento di diniego): lo Suap adotterà il provvedimento di diniego;

- l'imprenditore presenta osservazioni nel termine di 10 giorni (termine da non considerarsi perentorio, fino a quando non sarà emesso il provvedimento di diniego), e non formula richiesta di conferenza di servizi entro 20 giorni (termine da non considerarsi perentorio, fino a quando non sarà emesso il provvedimento di diniego): lo Suap invierà le osservazioni alle PPAA che hanno espresso parere negativo, al fine della valutazione delle osservazioni stesse e della conferma o meno del parere negativo precedentemente espresso;
- l'imprenditore non presenta osservazioni nel termine di 10 giorni (termine da non considerarsi perentorio, fino a quando non sarà emesso il provvedimento di diniego), ma formula richiesta di conferenza di servizi entro 20 giorni (termine da non considerarsi perentorio, fino a quando non sarà emesso il provvedimento di diniego) dal ricevimento della comunicazione: lo Suap convocherà la conferenza di servizi, nella quale saranno invitate tutte le PPAA coinvolte nel procedimento, oltre all'imprenditore interessato, eventualmente assistito da un tecnico di fiducia, così da verificare le condizioni per il superamento delle pronunce negative. Le PPAA si esprimeranno definitivamente in seno alla conferenza di servizi e lo Suap concluderà il procedimento positivamente o negativamente, secondo la disciplina dettata dalla legge 241/1990, cioè in base alle posizioni prevalenti espresse in seno alla conferenza di servizi;

- b) Nel caso in cui lo Suap, per concludere il procedimento debba convocare una conferenza di servizi, come stabilito dai cc. 3-6 dell'art. 4 del DPR 447/1998, in quanto le PPAA interessate non si sono espresse nel termine di 90 giorni, lo Suap dovrà adottare il provvedimento sulla base dei pareri prevalenti espressi in seno alla conferenza di servizi. Alla conferenza di servizi (o perlomeno alla prima parte della conferenza di servizi, in cui si svolge l'istruttoria e si valutano tutti i documenti e le argomentazioni che anche il richiedente può presentare), il Responsabile dello Sportello unico può invitare a partecipare anche l'imprenditore che ha presentato la domanda, eventualmente assistito da tecnici di propria fiducia. In quella sede si svolge, se non il contraddittorio, il confronto fra PPAA e imprenditore, che quindi ha modo di conoscere i motivi in base ai quali il procedimento potrebbe concludersi negativamente e presentare osservazioni. La fase prevista dall'art. 10 bis viene sostanzialmente esaurita nell'ambito della conferenza di servizi, pertanto non sarà necessario riproporla prima di comunicare l'atto di diniego, nel caso in cui lo Suap dovesse concludere in tal senso il procedimento.

Nel caso del **procedimento comportante variazione degli strumenti urbanistici**, di cui all'art. 5, l'imprenditore ha ampia possibilità di rappresentare le proprie osservazioni all'interno della conferenza di servizi prevista dalla disciplina del procedimento, pertanto se questo dovesse concludersi negativamente, non sarà necessario attivare la comunicazione ex art. 10 bis. Nel caso specifico, peraltro, va aggiunta la considerazione che l'approvazione dell'intervento avviene da parte del Consiglio comunale, che si esprime in materia urbanistica dove esso è sovrano in relazione alla propria idea e alla propria volontà di sviluppo e assetto del territorio che governa, senza dover motivare in relazione

a norme specifiche sovraordinate, ma esclusivamente in relazione alla disciplina che esso stesso si dà.

Nel caso del **procedimento con autocertificazione**, di cui all'art. 6, alla presentazione della domanda, lo Suap dovrà richiedere alle PPAA interessate di verificare la completezza e la conformità a legge delle autocertificazioni prodotte. A questo punto si aprono due possibilità, viene attivata l'audizione di cui al c. 4 dell'art. 6 del DPR 447/1998, oppure tale audizione non viene attivata.

- a) Con l'attivazione dell'audizione (per avere chiarimenti o richiedere modifiche al progetto, al fine di poterlo approvare) si apre la possibilità di interloquire con l'impresa, da parte di tutte le PPAA interessate, attraverso lo Sportello unico. A seguito dell'audizione si potrà addirittura raggiungere un accordo per modificare il progetto, ai sensi dell'art. 11 della legge 241/1990. Nell'audizione potrà essere svolto il contraddittorio necessario, pertanto, se non dovessero esservi le condizioni per modificare il progetto in modo conforme alle leggi e ai regolamenti, lo Suap concluderà negativamente il procedimento, ma senza dover effettuare, in questo caso, la comunicazione preventiva di cui all'art. 10 bis della legge 241/1990. Nel caso in cui si sia proceduto ad effettuare l'audizione e si sia giunti ad un accordo per la modifica del progetto, l'istruttoria resta sospesa e riprende dopo la presentazione del progetto modificato. Se tuttavia il progetto non sia stato modificato conformemente all'accordo, il procedimento si potrà concludere negativamente senza necessità della comunicazione ex art. 10 bis, infatti l'imprenditore ha avuto la possibilità di presentare le proprie argomentazioni in occasione dell'audizione.
- b) In secondo luogo potrà ipotizzarsi il caso in cui lo Suap non provveda ad alcuna audizione e dall'istruttoria espletata d'intesa alle PPAA competenti emerga l'impossibilità di acconsentire alla realizzazione dell'intervento. In questo caso non dovranno decorrere i termini per il verificarsi del silenzio-assenso (45 giorni per gli impianti a struttura semplice, 60 giorni per gli altri), pertanto lo Suap dovrà concludere il procedimento con provvedimento espresso di diniego. In tal caso si dovrà procedere con la comunicazione ex art. 10 bis, per evidenti motivi legati alla mancanza di un precedente contraddittorio tra PPAA e imprenditore.

Il caposettore Sviluppo economico
Claudio Facchini